



SENTENZA N. 9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71340** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 29.09.2018 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.(omissis)), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Grasso (GRSCRL63A17F839U), presso il cui studio in Napoli, via Luca Giordano, n. 82, elegge domicilio, il quale indica, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., il seguente indirizzo p.e.c.:
carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per

il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata almeno di 8^a categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, negato dal Ministero della Difesa con decreto n. 74 del 3.01.2007.

Visto l'atto di riassunzione del ricorso già iscritto al n. 63281, prodotto in data 27.09.2018 a seguito di accoglimento con sentenza n. 241/2018 della Sezione III Giurisdizionale Centrale del ricorso presentato dal

Sig.(omissis) avverso la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 648/2016, pronunciata a definizione del giudizio n. 63281 dianzi citato; visti gli altri atti e documenti di causa; chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.12.2023, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso in riassunzione, il Sig. (omissis), ex militare di leva cessato dal servizio per fine ferma, adiva la Corte dei conti per l'accertamento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria per *“esiti di osteomielite cronica riacutizzata di tibia sinistra, chirurgicamente trattata”* e per il riconoscimento del servizio militare prestato quale concausa della riacutizzazione della malattia, da cui era affetto sin dal 1970, e del conseguente aggravamento dell'infermità in questione.

Tale nesso era stato riconosciuto dall'I.M.L. dell'Aeronautica Militare di Napoli, presso cui era stato sottoposto a visita medica in data 4.11.1999, e ritenuto compensabile con indennità *una tantum* ascrivibile alla Tabella B.

In conformità a tale giudizio e al parere del C.V.C.S. n. 33922, del 28.11.2005, l'Amministrazione emanava il decreto n. 74, del 3.01.2007, oggetto del presente ricorso, con il quale concedeva indennità *una tantum* pari a tre annualità di 8ª categoria, Tabella B.

Il ricorrente reputava erroneo tale provvedimento e il sottostante giudizio, in quanto l'Amministrazione, già edotta all'atto dell'arruolamento di tale limitazione (al punto da esprimere giudizio

di declassamento L. 4), non avrebbe adottato alcuna cautela costringendo il(omissis) a svolgere l'intero addestramento che il servizio richiedeva.

La C.M.O. e il Ministero, pur riconoscendo la cronicizzazione della patologia e pur considerando che la patologia era già preesistente al servizio e non in forma così invalidante, non avrebbero concesso il trattamento pensionistico per un'errata valutazione del quadro patologico.

Per l'acutizzarsi della patologia, il ricorrente, infatti, era stato sottoposto ad intervento chirurgico che aveva provocato un'evidente perdita di massa ossea a carico della struttura tibiale e notevole dismetria con accorciamento dell'arto sinistro di circa 3 centimetri. Da ciò ne sarebbe derivata l'irreversibile limitazione funzionale dell'articolazione, con ripercussioni negative anche sulla deambulazione e la postura.

Questo G.M. in diversa composizione, dopo aver interpellato con ordinanza n. 441/2015 il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, con sentenza n. 648/2016, depositata il 15.12.2016, respingeva il ricorso.

Tuttavia, in accoglimento del gravame del ricorrente, la III Sezione d'Appello, con sentenza n. 291/2018, annullava la prefata sentenza per motivazione apparente e rimetteva al giudice di prime cure, in diversa composizione, affinché procedesse ad un nuovo giudizio nel merito della questione controversa e alla definizione delle spese di giudizio.

2. Con il presente ricorso in riassunzione, il Sig.(omissis) insisteva in

quanto originariamente richiesto, ritenendo erroneo il giudizio espresso al riguardo dal citato I.M.L. dell'Aeronautica Militare di Napoli con il verbale n. 828/99, del 9.11.1999, e il con il verbale integrativo n. 305/2003, del 7.04.2003, e chiedeva la pensione privilegiata tabellare vitalizia almeno di 8ª Categoria, Tabella A, con decorrenza dalla data del congedo o da altra data riconosciuta giusta, con attribuzione dei relativi emolumenti accessori. In subordine, chiedeva disporsi ulteriore CTU. Con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.

3. Il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria del 30.12.2020, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, avendo il Sig.(omissis) prestato acquiescenza al decreto concessivo dell'indennità *una tantum*, regolarmente riscossa unitamente agli interessi legali nel 2011.

Inoltre, faceva rilevare che l'Amministrazione, con Decreto n. 383 del 13.11.2012, conferiva al ricorrente la pensione di 8ª Categoria, Tabella A, a decorrere dall'1.01.2012, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973 (per constatato aggravamento dell'affezione da cui era affetto il ricorrente, a conclusione dell'iter istruttorio avviato con istanza del 30.12.2011).

La parte resistente reputava quindi contraddittorio l'assunto attoreo che, con il *petitum* giudiziale, riteneva che l'infermità sofferta fosse di maggiore entità invalidante già alla data del collocamento in congedo, mentre affermava, con la presentazione della domanda di aggravamento, che la stessa fosse peggiorata con il trascorrere del

tempo in relazione all'entità nosologica all'atto del congedo stesso.

Deduceva comunque la correttezza del proprio operato, essendosi doverosamente uniformata al giudizio medico legale dei competenti organi e concludeva in via principale per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto, con vittoria di spese. Eccepiva in ogni caso la prescrizione parziale dei ratei, ex art. 191 del D.P.R. n. 1092/1973 che non potranno decorrere prima della data di ricezione della domanda, nonché in ulteriore subordine che, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 6/QM/2008, l'attribuzione degli eventuali oneri accessori fosse limitata ai soli interessi legali fino al 10.08.2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000) ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data.

4. Con note d'udienza del 7.01.2021, il ricorrente confermava di aver ottenuto il trattamento pensionistico vitalizio di 8^a categoria con decorrenza dall'1.01.2012, precisando che l'oggetto del contendere residuava con riferimento esclusivamente all'anticipata decorrenza del diritto pensionistico, ossia dalla data del congedo a quella di effettiva concessione.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso, evidenziando i punti del verbale della C.M.O. del 4.11.1999 da cui, in considerazione delle forti limitazioni alla deambulazione, apparirebbe incongrua la concessione dell'indennizzo *una tantum*. Insisteva altresì per la nomina di CTU.

5. Con ordinanza n. 2/2021, adottata all'esito dell'udienza del 13.01.2021, il G.M., restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i

profili sia di rito che di merito, riteneva opportuno acquisire il motivato parere dell'Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della Salute, sulla scorta della documentazione in atti – incluso il parere della C.M.L. del Ministero della Difesa pervenuto in atti della Sezione il 25.05.2016 - in ordine ai seguenti quesiti: *"1. se la patologia "Esiti algofunzionali di osteomielite cronica riacutizzata di tibia sinistra chirurgicamente trattata", riconosciuta dipendente da causa di servizio (parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 28.11.2005 e Decreto Ministeriale n. 74 del 03.01.2007), sia stata correttamente diagnosticata dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli e correttamente compensata con indennità una tantum pari a 3 annualità tabella B, alla data del verbale di riferimento (09.11.1999); 2. In caso negativo, indicare la diversa diagnosi e l'eventuale diversa classifica di ascrivibilità del trattamento pensionistico da corrispondere, specificando la relativa decorrenza".*

6. Con nota del 21.07.2022, l'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute comunicava l'impossibilità di adottare il parere richiesto nell'ambito del presente giudizio, stante l'attuale grave carenza di organico dell'Ufficio, prima di 180 giorni, rimettendo a questo G.M. ogni opportuna valutazione.

7. Il ricorrente, con memoria del 9.11.2022, presentata in vista dell'udienza del 21.11.2022, poi rinviata al 23.11.2022, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per la nomina di diverso CTU che esplicasse le proprie funzioni nel territorio di competenza della sezione e dotato della necessaria terzietà in quanto non legato da rapporto di

servizio con l'amministrazione convenuta.

8. All'esito dell'udienza del 23.11.2022, il G.M. emetteva l'ordinanza n. 226/2022, con la quale, in ragione dell'obiettivo difficoltà operativa in cui versava l'UML del Ministero della Salute, al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, si riteneva necessario interpellare, ai sensi dell'art. 166 del c.g.c., la Sezione speciale CML presso la Corte dei conti di Roma.

Venivano disattese le doglianze sull'asserito difetto di terzietà della Sezione speciale CML del Ministero della Difesa, sul presupposto che il Ministero sarebbe parte in causa.

Sul solco della sentenza della Corte costituzionale n. 248/2007, la giurisprudenza di questa Sezione, in linea con quella delle Sezioni di appello, è incline da tempo a ritenere che il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporti di per sé alcun *vulnus* alle garanzie del giusto processo da parte del giudice, cui compete il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico.

L'autorevole Collegio interpellato, anche in fattispecie similari, relative a dipendenti del Ministero della Difesa, ha sempre dato prova di massima imparzialità, professionalità ed accuratezza nei giudizi e dunque non sussistono ragioni per discostarsi dalla prassi sin qui seguita.

Restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i profili sia di rito e sia di merito, veniva quindi ordinato di acquisire il motivato parere del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti in

ordine ai seguenti quesiti: *“1. se la patologia “Esiti algo-funzionali di osteomielite cronica riacutizzata di tibia sinistra chirurgicamente trattata”, riconosciuta dipendente da causa di servizio (parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 28.11.2005 e Decreto Ministeriale n. 74 del 03.01.2007), sia stata correttamente diagnosticata dall’Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Napoli e correttamente compensata con indennità una tantum pari a 3 annualità tabella B, alla data del verbale di riferimento (09.11.1999); 2. In caso negativo, indicare la diversa diagnosi e l’eventuale diversa classifica di ascrivibilità del trattamento pensionistico da corrispondere, specificando la relativa decorrenza”.*

9. Il 10.07.2023 perveniva il parere della sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti che concludeva nel senso che: *“il Sig.(omissis(omissis), ex militare di leva risulta essere affetto da - Esiti stabilizzati di pregresso focolaio osteomielitico a carico del terzo distale di tibia sinistra già trattato chirurgicamente con in atto lieve dismetria degli arti inferiori e limitazione di grado moderato della funzionalità del collo piede sinistro - da ascrivere ala 8^a categoria di tabella A a far data dalla istanza prodotta (1994) ed ascrivibilità del trattamento pensionistico da correlare all'istanza di PO prodotta dallo stesso”.*

10. Con memoria del 29.11.2023, l’Avvocato del ricorrente, preso atto che il parere reso dal CML coincideva con le proprie deduzioni e con la documentazione in atti, e riscontrato come il Ministero convenuto non avesse nulla opposto, insisteva per l’accoglimento del ricorso, con la conseguenziale concessione, in favore del ricorrente, della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8^a categoria, con decorrenza dalla

data del congedo a quella dell'1.12.2012, data in cui aveva già ottenuto la pretesa pensionistica. Il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, dalla nascita delle singole scadenze e fino al dì dell'effettivo pagamento.

In virtù del principio di soccombenza, insisteva per la condanna alle spese, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi attributario, con applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.

11. All'udienza del 20.12.2023, sono comparsi in aula l'avv. Carlo Grasso e il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa.

L'avv. Grasso si riporta agli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il dott. Sarno si riporta a quanto dedotto ed eccepito e conclude per il rigetto della domanda.

Al termine della discussione la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento al Sig.(omissis) del diritto alla pensione privilegiata almeno di 8^a categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, negato dal Ministero della Difesa con Decreto n. 74 del 3.01.2007.

Va innanzitutto rilevato che, come affermato dal Ministero della Difesa resistente e ribadito dal ricorrente, con Decreto n. 383, del 13.11.2012, veniva conferita al Sig.(omissis) la pensione tabellare di 8^a Categoria, Tabella A, a decorrere dall'1.01.2012, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n.

1092/1973, per constatato aggravamento dell'affezione *de qua*, a conclusione dell'*iter* istruttorio avviato con istanza del 30.12.2011.

Su tale punto le parti concordano. Residua tuttavia la parte di domanda in cui il ricorrente chiede l'anticipata decorrenza del diritto pensionistico, ossia a partire dalla data del congedo a quella di effettiva concessione.

2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza del ricorrente al decreto concessivo dell'indennità *una tantum* di Tabella B.

Il ricorrente aveva infatti tempestivamente presentato ricorso avverso il decreto del 3.01.2007 con cui il Ministero della Difesa aveva concesso l'indennità in questione a fronte della domanda da egli presentata per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, pervenuta al Ministero in data 2.03.1994.

3. Ritene questo giudice che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 545/2023). La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 1979 e n. 2002 del 2010; Corte conti, sez. giur. Campania, n. 1839 del 2010; Corte conti,

sez. giur. Lazio, n. 1384 del 2010).

Quanto all’indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il D.P.R. n. 1092/73, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 382/2023 e n. 412/2019).

“Ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l’unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante" (Corte dei conti Sez. Campania, sent. n. 412/2019” (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 383/2023).

4. Nel caso all’odierno esame questo giudice ha ritenuto di richiedere il parere medico-legale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e la loro conseguente ascrivibilità.

Il parere veniva reso il 10.07.2023 e concludeva, come riferito nella parte in fatto, nel senso che *“il Sig.(omissis) (omissis) ex militare di leva risulta essere affetto da - Esiti stabilizzati di pregresso focolaio osteomielitico a carico del terzo distale di tibia sinistra già trattato chirurgicamente con in atto lieve dismetria degli arti inferiori e limitazione di grado moderato della*

funzionalità del collo piede sinistro - da ascrivere alla 8^ categoria di tabella A a far data dalla istanza prodotta (1994) ed ascrivibilità del trattamento pensionistico da correlare all'istanza di PO prodotta dallo stesso".

Più in particolare, il Collegio medico-legale rispondeva ai due quesiti formulati dal G.M. nel senso che: “1. Gli esiti algo-disfunzionali di osteomielite cronica riacutizzata di tibia sinistra chirurgicamente trattata, riconosciuti dipendenti da causa di servizio (parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 28.11.2005 e Decreto Ministeriale n. 74 del 03.01.2007), sono stati correttamente diagnosticati dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli ma sottostimati per quanto attiene la ascrivibilità tabellare, essendo meritevoli della 8^ categoria di tabella A alla data del verbale di riferimento (09.11.1999); 2. La corretta diagnosi della menomazione risulta essere già alla data della prima verifica medico legale (1999), "Esiti di pregresso focolaio osteomielitico a carico del terzo distale di tibia sinistra già trattato chirurgicamente con in atto lieve dismetria degli arti inferiori e limitazione di grado moderato della funzionalità del collo piede sinistro". L'ascrivibilità del trattamento pensionistico da corrispondere, relativamente alla 8^ categoria di tabella A dovrà essere ricondotto alla data dell'istanza di PPO presentata dal ricorrente”.

Per quanto concerne, la decorrenza della pensione privilegiata ordinaria, il parere affermava che “gli esiti osteomielitici a carico del paziente fossero stabilizzati e che questi fossero sicuramente presenti ed immutati a far data dalla istanza di dipendenza prodotta nel 1994.

Ininfluenza ai fini della ascrivibilità risulta essere il periodo ricompreso fra la data del congedo ed il 1991, laddove l'intervento di bonifica osteomielitica

condotto presso il Cardarelli servì soltanto a freezare il peggioramento del quadro clinico”.

5. Nel caso di specie, il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha puntualmente preso in esame tutta l’ampia documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali del CTP di parte ricorrente.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l’Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull’analisi dei riscontri documentali e l’esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - condiviso da questo Giudice, è pienamente idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.

Né può essere affermato che vi è contraddittorietà tra la domanda di aggravamento, poi sfociata nel decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria a decorrere dall’1.01.2012 e la richiesta di decorrenza della pensione dalla data del congedo.

Si tratta invero di due procedimenti che sono tra loro collegati solo fattualmente, ma che mantengono una autonomia funzionale che legittima il ricorrente alla utile prosecuzione del presente giudizio.

L’utilità rinvenibile, rilevante anche ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., è appunto quella della decorrenza della pensione privilegiata ordinaria

da una data precedente a quella che il procedimento di aggravamento ha valutato.

Mantenendosi in capo al ricorrente una utilità sostanziale, la contraddittorietà evidenziata da parte resistente non sussiste.

6. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso è quindi accolto con riconoscimento in favore del ricorrente del trattamento pensionistico privilegiato di 8^a categoria vitalizia, Tabella A, e con diritto al pagamento dei ratei di pensione privilegiata a decorrere dal 14.01.1994 (data di presentazione della domanda) e sino all'1.02.2012, data di attuale decorrenza della pensione privilegiata ordinaria in godimento.

Deve essere altresì riconosciuto il diritto alla liquidazione, sulle somme arretrate, degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle sezioni riunite della Corte dei conti con decisioni QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008.

Va peraltro dedotto quanto fruito a titolo di indennità *una tantum* in base al Decreto del Ministero della Difesa n. 74, del 3.01.2007 (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 591/2023).

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano forfettariamente in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71340	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	in epigrafe, lo accoglie, con riconoscimento del diritto del ricorrente	
	alla pensione privilegiata di 8 ^a categoria, Tabella A, con diritto al	
	pagamento dei ratei pensionistici a decorrere dal 14.01.1994 e sino	
	all’1.02.2012, data di attuale decorrenza della pensione privilegiata	
	ordinaria in godimento, e alla liquidazione, sulle somme arretrate,	
	degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione	
	monetaria nei sensi di cui in parte motiva.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano forfettariamente in €	
	1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuirsi	
	a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.12.2023.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	15	

causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale